



## MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE 2017

Per coloro che intendono avvalersi della collaborazione dello Studio, per la trasmissione telematica del modello polivalente, Vi preghiamo di rendere disponibile allo scrivente il file contenente l'elenco delle operazioni rilevanti ai fini Iva, predisposto secondo le specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle Entrate (ovvero in formato .txt o .dat), entro e non oltre il **31 Marzo 2017**. In caso contrario lo Studio non si riterrà responsabile dell'eventuale mancato invio entro i termini di Legge.

### **SOGGETTI OBBLIGATI**

Sono tenuti alla presentazione del Modello Polivalente **tutti i soggetti passivi Iva** (anche stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, nonché non residenti con rappresentante fiscale o identificati direttamente), che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva (compreso quelli subentranti od estinti per effetto di operazioni straordinarie e trasformazioni sostanziali soggettive).

Quindi, come anche conferma la C.M. 24/E/2011, sono in particolare compresi i soggetti:

- ✓ in regime di contabilità semplificata (imprese, esercenti arti e professioni);
- ✓ enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole;
- ✓ non residenti, sia con stabile organizzazione in Italia, ovvero operanti tramite rappresentante fiscale, nonché identificati direttamente;
- ✓ curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto dell'impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- ✓ che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. 633/1972;
- ✓ produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/72;



### ***SOGGETTI ESCLUSI***

Sono invece esclusi dall'obbligo:

- ✓ coloro che si avvalgono del regime speciale dei produttori agricoli situati nelle zone montane, ossia i soggetti con volume d'affari dell'anno precedente non superiore a € 7.000 operanti in territori situati ad una altitudine non inferiore a 700 m;
- ✓ Amministrazioni pubbliche in conseguenza dell'obbligo di invio delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio, per tali soggetti rimane l'obbligo di inviare tutte quelle fatture che non sono già state inviate attraverso il S.D.I.;
- ✓ I soggetti in regime forfetario e che non annotano le fatture, non addebitano l'IVA in fattura, non detraggono l'IVA sugli acquisti e non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA;
- ✓ i contribuenti minimi fino a quando non vengano meno i requisiti;
- ✓ gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (in quanto sprovvisti di partita Iva) e gli stessi enti titolari di partita Iva, ma solo per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale (in deroga al principio in materia di territorialità delle operazioni estere ed al conseguente obbligo di assolvimento dell'Iva – anche per le attività istituzionali - degli enti soggetti passivi Iva);
- ✓ lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, ma in relazione ad operazione effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali (quindi in carenza di soggettività passiva).

### ***OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE***

Devono essere inserite nella comunicazione, in forma aggregata o analitica (ove espressamente indicato), le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti Iva e relative note di variazione in addebito o di accredito:**

- ✓ **rese** dai soggetti passivi Iva obbligati all'adempimento, sia nei confronti di clienti soggetti passivi Iva (imprese, agricoltori, liberi professionisti, ecc.) con emissione di fattura, sia nei confronti di clienti consumatori finali per acquisti non rientranti nella loro attività professionale o d'impresa (come privati, enti non commerciali per attività istituzionali, ecc.);
- ✓ **ricevute** dai soggetti passivi Iva nello svolgimento delle loro attività d'impresa, agricole o professionali.

Si ricorda che:

- ✓ Le operazioni da indicare sono tutte quelle **risultanti da fatture senza limiti di importo, emesse** sia nei confronti di privati che nei confronti di soggetti passivi Iva;
- ✓ **Devono essere comunicate anche le operazioni di ammontare pari o superiore a Euro 3.600 al lordo di Iva** senza obbligo di emissione di fattura (soggette a scontrino o ricevuta fiscale ai sensi dell'art. 22, D.P.R.).

Sono quindi ricomprese nello Spesometro le seguenti operazioni:

- ✓ imponibili alle varie aliquote;
- ✓ non imponibili quali cessioni ad esportatori abituali (**art. 8, co. 1, lett. c)**, D.P.R. 633/1972);



- ✓ assimilate alle cessioni all'esportazione (**art. 8-bis, 8-quater, 71 e 72**, D.P.R. 633/1972);
- ✓ per servizi internazionali (**art. 9**, D.P.R. 633/1972);
- ✓ classificabili come "**triangolazioni comunitarie**" (art. 58, D.L. 30 agosto 1993, n. 331,)
- ✓ esenti (**art. 10**, D.P.R. 633/1972);
- ✓ soggette al **regime speciale del margine** (rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'art. 36, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. con modif. con L. 22 marzo 1995, n.85), limitatamente alla parte costituente base imponibile Iva;
- ✓ soggette al regime del **reverse charge**;
- ✓ operazioni effettuate nei confronti dei Enti Pubblici assoggettate a **split payment**;
- ✓ le operazioni **non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità**, ma soggette all'obbligo di fatturazione;
- ✓ le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi *black-list* (**tali operazioni sono da indicare in apposita sezione del modello - quadro BL**).
- ✓ **le cessioni gratuite** di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa, la cui base imponibile (anche ai fini della verifica della soglia) è definita ai sensi dell'art. 13, decreto Iva, nonché la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa **cd. "autoconsumo"** (art. 2, co. 2, punto 5, dello stesso decreto).

#### **OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE**

Sono **escluse** dall'obbligo di comunicazione **le operazioni fuori campo applicazione Iva e quelle già sottoposte a monitoraggio dall'Amministrazione finanziaria** e i cui dati risultano già in possesso della stessa quali:

- ✓ **le importazioni** (in quanto risultanti da bolletta doganale);
- ✓ **le esportazioni dirette di cui all'art. 8, co. 1, lett. a) e b)**, D.P.R. 633/1972;
- ✓ **le operazioni di cessione o acquisto in ambito comunitario** già acquisite mediante i Modelli Intra (con dati presenti nel sistema Vies);
- ✓ **le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria**, ai sensi dell'art. 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (ad esempio intermediari finanziari e amministratori di condominio, quelle connesse ai contratti di assicurazione e ai contratti di somministrazione di energia elettrica, ai contratti di mutuo e agli atti di compravendita di immobili);
- ✓ **le spese anticipate in nome e per conto del cliente**, escluse dalla base imponibile Iva ai sensi **dell'art. 15, D.P.R. 633/1972**;
- ✓ **le operazioni costituenti passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura** (in presenza di separazione dell'attività Iva).
- ✓ **le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'Iva, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione nel**



**territorio nazionale** (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con carte emesse da operatori diversi sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione);

- ✓ **le operazioni non rilevanti Iva fuori campo applicazione per mancanza di uno dei requisiti essenziali soggettivo o oggettivo (non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale).**
- ✓ le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi *black-list* **solo se non confluente nei modelli INTRASTAT ovvero se hanno costituito importazioni o esportazioni dirette.**

### **CONTENUTO E MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE**

Ogni comunicazione può contenere, in base ad opzione vincolante per l'intero contenuto, dati esposti in forma analitica od aggregata, anche se l'invio dei dati in forma aggregata è sempre escluso:

- a) per gli acquisti da operatori sammarinesi in *reverse charge*;
- b) per gli acquisti e le cessioni da e nei confronti di produttori agricoli in regime di esonero;
- c) per acquisti di beni e prestazioni di servizi legati al turismo.

### ***La comunicazione in forma analitica***

Per la comunicazione in forma analitica il Modello polivalente di comunicazione prevede la compilazione di appositi quadri del modello:

Quadro FE: fatture emesse /documenti riepilogativi;

Quadro FR: fatture ricevute / documenti riepilogativi;

Quadro NE e NR: note di variazione emesse / ricevute;

Quadro DF: operazioni senza fattura;

Quadro FN: operazioni con soggetti non residenti ;

Quadro SE: acquisti servizi non residenti.

Nei quadri andranno indicati i dati relative alle singole fatture attive e passive (e loro note di variazione) o il totale dei documenti riepilogativi di cui all'art. 6, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, sulla base della data di registrazione nei registri vendite, corrispettivi od acquisti e, in mancanza, sulla base dell'effettuazione dell'operazione di cui all'art. 6, D.P.R. 633/1972.

L'Agenzia delle Entrate stabilisce che nella comunicazione devono essere indicati, per ciascuna operazione di cessione o prestazione **non sottoposta all'obbligo di fatturazione**:

- anno di riferimento;
- codice fiscale dell'acquirente o committente;
- per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), DPR; per le **persone fisiche**, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, lo stato estero del Domicilio mentre per **soggetti diversi dalle persone fisiche**, la denominazione o ragione sociale, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva;



- corrispettivi comprensivi dell'IVA.

### ***La comunicazione in forma aggregata***

Per la comunicazione in forma aggregata il Modello polivalente di comunicazione prevede la compilazione di appositi quadri del modello:

Quadro FA: operazioni con fattura

Quadro SA : operazioni senza fattura

Quadro BL: operazioni non residenti e acquisti servizi da non residenti

La compilazione in forma aggregata deve permettere per ciascuna controparte l'indicazione della partita Iva (o in mancanza codice fiscale), del numero delle operazioni aggregate (fatture, acquisti e note di variazione) e un dettaglio degli importi (suddivisi in imponibili, non imponibili, Iva, ecc.), assumendo i dati sulla base della data di emissione o ricezione del documento.

**E' fondamentale verificare le procedure di raccolta anagrafica delle informazioni sui propri clienti e fornitori dal momento che i dati degli stessi dovranno essere completi anche per i non soggetti passivi Iva (consumatori finali), residenti e non residenti.**

### ***TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE***

Il termine per la trasmissione telematica del Modello di comunicazione polivalente 2017 è in scadenza il **10 aprile 2017** per i contribuenti con **liquidazione Iva mensile**, e il **20 aprile 2017** per i contribuenti con **liquidazione Iva trimestrale**.

**A partire dal 2017** con l'introduzione dell'art. 4, DL n. 193/2016, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017" viene modificata la periodicità di invio dello "Spesometro" da annuale a **trimestrale**. Per il 2017, primo anno di applicazione, è stata prevista cadenza semestrale. Pertanto la comunicazione relativa al **primo semestre 2017** (dati dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017) dovrà essere effettuata entro il **18 settembre 2017**, mentre la comunicazione relativa al **secondo semestre 2017** (dati relativi al 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2017) entro il **28 febbraio 2018**.

### ***INVIO DELLA COMUNICAZIONE***

La comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente mediante canale telematico con utilizzo esclusivo della modulistica stabilita dal provvedimento (modello Polivalente).

### ***SANZIONI***

L'omissione o l'incompleta trasmissione dei dati richiesti determina l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 11, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (da un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 2.000).

### ***CASI PARTICOLARI***

#### ***Cessioni a privati consumatori sopra soglia***

Nelle cessioni non soggette a fatturazione il committente o commissionario è sempre tenuto a fornire il proprio codice fiscale se non riveste la qualifica di soggetto passivo Iva (anche in caso di emissione della fattura). Costituisce eccezione solo il caso in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti.



**Per tali operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti**, privi di codice fiscale, è necessario comunicare:

- ✓ per le persone fisiche il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all'estero;
- ✓ per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale;
- ✓ per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all'estero per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

#### ***Variazioni in aumento o diminuzione***

In presenza di variazioni in aumento o diminuzione, di cui all'art. 26, D.P.R. 633/1972, le operazioni non vengono comunicate se, per effetto della nota di variazione in diminuzione, l'importo dell'operazione iniziale si annulla completamente.

#### ***Commercianti al minuto, assimilati e agenzie di viaggio***

Speciali semplificazioni erano riservate, ai contribuenti classificabili come commercianti al minuto ed assimilati, nonché le agenzie di viaggio e turismo, **per il 2016 devono comunicare le operazioni per le quali è stata emessa fattura, indipendentemente dall'ammontare, fermo restando il limite di € 3.600 per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura.**

#### ***Carburanti***

Le istruzioni per la compilazione del modello polivalente precisano che l'acquisto di carburante effettuato mediante carte di credito non deve essere comunicato, al contrario per gli acquisti effettuati mediante scheda carburante il modello polivalente prevede la possibilità di riportare i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo quindi, **numero del documento, ammontare imponibile complessivo e ammontare complessivo dell'Iva.**

#### ***San Marino***

Gli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino sono esclusivamente comunicati utilizzando l'apposito **quadro SE.**

#### ***Attività in contabilità separata***

Nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità separata (art. 36 D.P.R. 633/1972) la fattura del fornitore che contiene costi promiscui, riferibili a entrambe le attività, può essere comunicata, ancorché possa dare luogo a distinte registrazioni, compilando **un dettaglio unico**, al netto di eventuali voci fuori campo IVA.

#### ***Autotrasportatori***

Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo Albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ai sensi dell'art. 74, c. 4 D.P.R. 633/1972, l'obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.

#### ***Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – "Nuovi minimi"***

L'esonero dalla comunicazione viene meno quando, in corso d'anno, il regime semplificato cessa di avere efficacia; in tal caso, il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime semplificato.



Pertanto, il contribuente che adotta il regime fiscale di vantaggio è tenuto alla comunicazione in corso d'anno solo se consegue ricavi/compensi per importi superiori a oltre il 50% del limite di legge. Negli altri casi l'obbligo decorre dall'anno successivo.

#### ***Distinte riepilogative ASL***

Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell'incasso delle distinte riepilogative ASL.

#### ***Cessioni gratuite***

Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione, rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente, **sono da comunicare** con l'indicazione della partita Iva del cedente

#### ***Fatture cointestate***

Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per **ognuno dei cointestatari**.

#### ***Fatture ricevute da contribuenti in regime fiscale di vantaggio (minimi)***

L'operazione effettuata da un contribuente in regime fiscale di vantaggio, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini Iva, ed è **pertanto da comprendere nella comunicazione**.

#### ***Leasing e noleggio***

- Nel caso dei contratti di leasing e noleggio è stato disposto l'esonero dalla comunicazione ex art. 21 D.L. 78/2010 per i soli prestatori in ragione della specifica e più dettagliata comunicazione che è effettuata relativamente ai dati dell'attività caratteristica, la quale, peraltro, comprende anche i dati delle operazioni non riguardanti il leasing o il noleggio.

- I soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio rimangono obbligati alla comunicazione.

#### ***Regime IVA del margine***

Le operazioni effettuate in applicazione del regime Iva dei beni usati di cui ai cc. da 36 a 40 D.L. 41/1995, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo **non inferiore a € 3.600,00**.

#### ***Operazioni con spedizioni internazionali di merci***

Le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), disciplinate dall'art. 9 D.P.R. 633/1972 sono da comunicare **al netto degli importi esclusi (es.: diritti doganali)**. Viceversa, sono **escluse dall'obbligo** di comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario (**già acquisite tramite i modelli INTRA**).

#### ***Passaggi interni di beni tra attività separate***

**Non occorre indicare** nella comunicazione le operazioni aventi per oggetto i passaggi interni di beni tra attività separate ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 633/1972.

#### ***Vendite per corrispondenza***



- Le vendite per corrispondenza sono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari e, pertanto, per le operazioni per le quali è rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall'importo.
- Per le operazioni per le quali non è emessa fattura la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia di € 3.600,00 al lordo dell'IVA.

***Comunicazione dati delle prestazioni sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria***

L'obbligo di invio dei dati con il DM 193/2016 è esteso anche alle parafarmacie, agli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica e dei veterinari nonché agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico. In presenza sia di dati già inviati al STS (Sistema Tessera Sanitaria) che di dati non inviati, "qualora ciò risulti più agevole", è possibile includere nello spesometro anche i dati delle spese sanitarie già comunicate tramite STS.